ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARRA DI SOLIGO

Via Brigata Mazzini 72

Col San Martino

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

PREMESSA

La scuola è una comunità educante fondata sulla conoscenza e la condivisione di regole il cui rispetto, ad opera di tutte le componenti scolastiche, è indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. L'Istituto orienta la propria azione educativa verso la valorizzazione di tutte le dimensioni della persona umana ed opera per diffondere una cultura della responsabilità fondata sulla consapevolezza, oltre che dei diritti, anche dei doveri di ciascuno e per far crescere in ogni alunno un'autonoma capacità di scelta, di valutazione e di impegno. L'Istituto, pertanto, esplica la sua azione educativa, anche in ambito disciplinare, in coerenza con il disposto del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e DPR 21 novembre 2007, n. 235 e s.m.i "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

In ottemperanza a quanto previsto nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e s.m.i, gli studenti sono tenuti a rispettare precise norme di comportamento (inseguito indicate come norme) per il rispetto sia delle persone (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, personale di servizi esterni, studenti, visitatori) che operano nell'Istituto, che delle strutture e dei beni della stessa, nonché delle disposizioni generali ed organizzative e degli altri regolamenti dell'Istituto. La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazione disciplinare passibile di sanzione. La responsabilità disciplinare è personale. Non è superfluo precisare che, per gli alunni minorenni, la responsabilità civile ricade sui genitori quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio;
Tutte le attività proposte dalla scuola sono disciplinate dal presente regolamento.

2. SANZIONI

Le sanzioni irrogate hanno essenzialmente finalità educativa; sono quindi finalizzate a far maturare il senso di responsabilità negli alunni ed a ripristinare corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica. Nessuno può esser sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come soggetti attivi o passivi dell'infrazione. Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione dell'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado superiore. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni potranno essere accompagnate, in caso di danni a persone o cose, dal risarcimento del danno in concordato bonario in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è comunque disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Le sanzioni commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'Istituto considera infrazioni gravi i comportamenti accertati che si

configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche che prevedano momenti di riflessione e confronto con il gruppo dei pari e lavori socialmente utili all'interno dell'istituto.
Si configurano i seguenti diversi tipi di sanzioni, per grado di gravità e partendo dalle più lievi, per le quali sono indicate gli organi preposti ad irrogarle:

	SANZIONE	**ORGANO SANZIONATORIO**
1	Nota sul registro elettronico di classe (N)	Docente, Dirigente Scolastico, o un suo delegato, anche su proposta del personale A.T.A.
2	ammonizione scritta (AS), comunicata alla famiglia tramite il registro elettronico e archiviata nel fascicolo personale dell'allievo	Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o un suo delegato
3	Sospensione dalle attività didattiche (SAD5) per un periodo non superiore a 5 giorni, con facoltà di impiego in attività socialmente utili per l'Istituto.	Il Consiglio di classe disciplinare di cui è portavoce il coordinatore di classe
4	Sospensione dalle attività didattiche (SAD15) per un periodo superiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, con facoltà di impiego in attività socialmente utili per l'Istituto.	Il Consiglio di classe disciplinare di cui è portavoce il coordinatore di classe
5	Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore a 15 giorni (SAD)	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe.

3. SANZIONI RIEDUCATIVE ALTERNATIVE

L'irrogazione di sanzioni ha finalità educativa e formativa. Pertanto, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (sospensioni), all'allievo sarà sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (cosiddette "sanzioni rieducative alternative"). Le attività, nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non devono in nessun caso richiede reazioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica.
Nella commutazione della pena deve essere comunque rispettato l'art. 23 della Costituzione per il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".La commutazione della pena può avvenire quindi solo su base volontaria, previo consenso esplicito e previa disponibilità di personale scolastico in servizio dell'Istituzione scolastica.

SANZIONI RIEDUCATIVE ALTERNATIVE	
Sospensione dalle attività didattiche fino a due giorni	Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Sospensione dalle attività didattiche fra tre e quindici giorni	Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore ai quindici giorni	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui al punto sopra.

SANZIONI RIEDUCATIVE ALTERNATIVE

Sospensione dalle attività didattiche (SAD5)	• attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati; • eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;
Sospensione dalle attività didattiche (SAD15)	• attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; • attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali; • ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola; • attività di servizio sociale svolte presso enti e/o associazioni convenzionate con la scuola e da queste ultime certificate; • assegnazione di lavori utili per la collettività, previo accordo con gli enti che operano sul territorio
Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore a 15 giorni (SAD)	

4. REITERAZIONE DELLE SANZIONI

È possibile irrogare un numero massimo di 5 note sul registro di classe; superato tale numero, le sanzioni disciplinari ulteriormente irrogate non potranno essere inferiori all'ammonizione scritta. È possibile irrogare un numero massimo di 2 ammonizioni scritte; superato tale numero, le sanzioni disciplinari ulteriormente irrogate non potranno essere inferiori alla sospensione dalle attività didattiche per un periodo non superiore a 5 giorni (SAD5) - o sanzione alternativa equivalente.
Gli studenti con 2 ammonizioni scritte saranno automaticamente esclusi da visite guidate (anche di mezza giornata), viaggi d'istruzione, spettacoli di teatro o cinema, partecipazione a convegni e seminari che si svolgano all'esterno dell'Istituto.
Gli studenti che siano stati sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche (di qualsiasi durata),
o con la sanzione alternativa equivalente, saranno automaticamente esclusi da tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa, ivi compresi tornei e gare sportive.

5. COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Codice	INFRAZIONE	SANZIONE
Ingresso e uscita dall'Istituto		
01	Ingresso e permanenza in Istituto senza motivazione dello studente assente dalle lezioni.	N
02.	Mancato rispetto dell'orario scolastico	N
Ingresso ed uscita dalle aule		
03	Lo studente esce fuori dall'aula senza permesso, anche se durante il cambio dell'ora.	N
04	Lo studente si allontana dall'aula per più di 15 minuti senza motivazione.	AS
05	Lo studente si allontana dall'aula adducendo una motivazione che, ad un successivo riscontro, risulta falsa (ad esempio dichiara di essere stato convocato in Presidenza, di doversi recare presso l'Ufficio di Segreteria, di dover comunicare con un altro docente…)	AS
06	Lo studente si allontana arbitrariamente dall'Istituto durante le ore di lezione. Si intrattiene con estranei presenti in Istituto senza adeguata motivazione.	SAD5
07	Accesso arbitrario ai servizi igienici – uso arbitrario dell'ascensore.	N
08	Presenza immotivata di gruppi di studenti all'interno dei servizi igienici.	AS
09	Utilizzo immotivato dei servizi igienici ubicati in piani diversi rispetto all'aula di appartenenza o al laboratorio temporaneamente utilizzato.	N
10	Accesso non autorizzato alla sala docenti.	N

11	Consumo non autorizzato di cibo e bevande nelle classi e nei laboratori durante le ore dilezione.	N
Pausa di socializzazione		
12	Mancato rispetto delle indicazioni dei docenti o dei collaboratori incaricati	N
	della vigilanza durante la pausa di socializzazione	
13	Rientro in classe oltre 5 minuti dopo la fine della pausa.	AS
Comunicazioni interne		
14	Mancato rispetto delle disposizioni e delle scadenze fissate tramite comunicazioni interne	AS
15	Mancata giustificazione entro due giorni dal rientro.	N
16	Inattendibilità e irrilevanza delle motivazioni delle assenze.	N
17	Arbitrarie ed ingiustificabili assenze collettive.	SAD5
Rispetto delle persone e dei loro beni		
18	Sottrazione di oggetti personali altrui.	SAD5
19	Danneggiamento di oggetti altrui.	SAD5
20	Tenere comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui.	SAD5
21	Atti di bullismo sotto forma di comportamenti aggressivi e di intimidazione nei confronti dei pari, come ad esempio molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, discriminazioni etniche, confessionali, di genere o di orientamento sessuale.	SAD15
22	Alterchi tra studenti o tra studente e personale dell'Istituto con atteggiamenti aggressivi e minacciosi.	SAD5
23	Aggressioni fisiche contro le persone.	SAD15
24	Comportamenti che possono arrecare fastidio/disturbo ad altri (scherzi reiterati e contatti- anche di tipo fisico - non graditi)	AS
Rispetto delle strutture e dei beni dell'Istituto		
25	Sottrazione di dotazioni didattiche e di segreteria.	AS
26	Danneggiamento colposo o doloso di dotazioni tecnologiche e didattiche d'Istituto.	AS-SAD15
27	Danneggiamento colposo o doloso di infissi, vetri, arredi, servizi igienici, segnaletiche e impianti/strumenti tecnici di Istituto.	AS - SAD5
28	Mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti.	N
Comportamento durante le attività		
29	Disturbo reiterato delle lezioni.	N
30	Disturbare o alterare le verifiche tramite suggerimenti, copiatura o uso di sussidi o sistemi non autorizzati durante le verifiche.	N
31	Alterazione o falsificazione delle prove di verifica e/o delle valutazioni delle stesse.	AS
32	Uso non autorizzato di telefoni cellulari, riproduttori musicali e/o dispositivi di ripresa audio/video durante le attività programmate	AS
33	Effettuare foto o riprese (di persone, luoghi o fatti), durante l'attività scolastica.	AS
34	Illecita diffusione e/o pubblicazione anche su Internet di foto o riprese effettuate durante l'attività scolastica.	SAD5
35	Mancata testimonianza sui fatti di cui oggettivamente lo studente è testimone.	SAD5
36	Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute, ivi compreso l'utilizzo immotivato delle uscite di sicurezza.	AS-SAD5
37	Ogni infrazione commessa nel corso di attività integrative svolte all'esterno dell'Istituto (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc…)	AS-SAD
***ATTI DI BULLISMO* 38**	Ogni comportamento di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate bersagli facili o incapaci di difendersi.	SAD15
***ATTI DI CYBERBULLISMO* 39**	Ogni atto di bullismo perpetrato attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, con foto e immagini denigratorie della persona.	SAD15

40	Situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.	SAD15

Legenda:

N: nota sul registro di classe

AS: ammonizione scritta **SAD5**: sospensione dalle attività didattiche fino a 5 giorni **SAD15**: sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni **SAD**: sospensione dalle attività didattiche oltre 15giorni

6. PROCEDURE DISCIPLINARI

6.A) CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

Il docente che riscontri qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descrittenel presente Regolamento, dovrà immediatamente annotarla sul registro di classe descrivendo ilfatto, i tempi ed i testimoni. Qualora l'infrazione sia stata rilevata dal personale A.T.A., si riferirà al docente della classe cui appartiene l'alunno per fare annotare sul registro fatti, tempi e testimoni. L'infrazione deve essere segnalata per le vie brevi al Coordinatore di Classe e/o al Dirigente Scolastico o un suo delegato.

6.B) ISTRUTTORIA E IRROGAZIONE

Chiunque sia sottoposto a sanzione disciplinare può chiedere di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per esporre le proprie ragioni.

Le **note sul registro di classe e le ammonizioni scritte** vengono riportate sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la consultazione del registro elettronico da parte dei genitori; se necessario, il Coordinatore di Classe può effettuare un fonogramma con il telefono della scuola.

Il **provvedimento di sospensione dalle attività didattiche non superiore a quindici giorni**, o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio di Classe e acquistano

efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico.

L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi. Il Consiglio di classe disciplinare si svolge in due fasi:

- nella fase dibattimentale sono presenti il Dirigente Scolastico, almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori, gli interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati;
- nella fase giudicante sono presenti solo il Dirigente Scolastico, almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in conflitto d'interesse. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell'alunno da sanzionare.

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell'allievo la sanzione alternativa equivalente alla sospensione dalle attività didattiche; l'eventuale esplicita accettazione della sanzione alternativa dovrà essere riportata nel verbale della seduta.

La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata.

Nel caso in cui la famiglia abbia accettato la sanzione alternativa ma non vi abbia ottemperato, si applicherà la sanzione dell'allontanamento per almeno 5 giorni, senza possibilità di convertirla in sanzione alternativa.

Il **provvedimento di sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni**, o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d'Istituto e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico.

L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi. Il Consiglio d'Istituto disciplinare si svolge in due fasi:

- nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del Consiglio, gli interessati, i testimoni e i genitori degli alunni interessati;
- nella fase giudicante sono presenti i componenti del Consiglio; devono astenersi genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i genitori, coloro che si trovino in conflitto d'interesse con la famiglia degli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela. I rappresentanti dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati;

in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale.
Nella fase giudicante, il Consiglio d'Istituto propone ai genitori dell'allievo la sanzione alternativa equivalente alla sospensione dalle attività didattiche; l'eventuale esplicita accettazione della sanzione alternativa dovrà essere riportata nel verbale della seduta.
La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio d'Istituto, che verrà numerata e verbalizzata.

7. RICORSO AVVERSO L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE

Contro le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione delle attività didattiche è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Il ricorso può essere proposto dal genitore o da chi esercita la patria potestà, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione dell'irrogazione.

8. ORGANO DI GARANZIA E SUO FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia è costituito da un docente e da due rappresentanti dei genitori e il Dirigente Scolastico (quale membro di diritto e Presidente).
I componenti dell'Organo di Garanzia vengono designati dal Consiglio d'Istituto, che li individua tra i
suoi membri all'atto del suo insediamento.
L'Organo di Garanzia resta in carica per 3 anni scolastici e viene rinnovato in corrispondenza ad ogni rinnovo integrale del Consiglio d'Istituto. I membri dell'Organo di Garanzia sono rieleggibili. I docenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica; i genitori decadono dalla carica qualora il figlio non sia più iscritto nell'Istituto.
Decadono altresì dalla carica, i docenti cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. In caso di decadenza, la piena funzionalità dell'Organo viene ricostituita mediante nomina dei nuovi componenti, nel corso del primo Consiglio d'Istituto utile.
I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell'Organo di Garanzia o nel caso
in cui si verifichino le condizioni di decadenza. L'Organo di Garanzia ha le seguenti funzioni:
- media tra le diverse componenti scolastiche;
- dirime i conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse;
- fornisce informazioni e chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto;
- decide in merito ai ricorsi avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari, inoltrati dai genitori o da chi ne ha la legale presa in carico.

Il ricorso all'Organo di Garanzia può essere proposto entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'irrogazione.
L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di ricorso o di conflitto in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto, l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa, per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.
Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per
le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
Per avere validità legale, le riunioni dell'Organo di Garanzia devono almeno prevedere la presenza di 3 membri.
Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza; in caso di parità,prevale il voto del Presidente.
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante affissione all'Albo on-line, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.